

Messaggio

numero

8302

data

12 luglio 2023

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Modifica parziale della LIPCT – introduzione di misure di compensazione per attenuare gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversione, e alcuni adattamenti tecnici aggiuntivi

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo all'approvazione del Parlamento una modifica parziale della LIPCT per l'introduzione di misure di compensazione per attenuare gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversione, oltre ad alcuni adattamenti tecnici aggiuntivi.

1. INTRODUZIONE

Con effetto 01.01.2024, l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito IPCT) prevede di implementare una riduzione progressiva delle aliquote di conversione utilizzate per il calcolo delle pensioni erogate, in quanto il loro ammontare attuale è troppo elevato in relazione ai parametri tecnici che vanno presi in considerazione per determinarle. Tali parametri sono essenzialmente le tavole di mortalità (attualmente IPCT usa le tavole VZ 2020 generazionali) ed il tasso tecnico (attualmente fissato al 2%).

Come comunicato dall'IPCT, la riduzione avrà luogo su di un periodo di 8 anni e sarà meno severa di quanto inizialmente ipotizzato grazie soprattutto alla leggera ripresa dei tassi di interesse in atto dal 2022.

Tale intervento non intacca il livello finale del capitale di vecchiaia accumulato dalle persone assicurate al momento del loro ritiro dalla vita attiva, ma riduce il livello della pensione annua, visto che l'aliquota di conversione è proprio il tasso percentuale che trasforma il capitale accumulato in una rendita vitalizia.

Così come avvenuto presso la stragrande maggioranza degli Istituti di diritto pubblico cantonali in Svizzera, Il Consiglio di Stato intende mitigare l'effetto di tale riduzione, agendo in modo da permettere alle persone affiliate ad IPCT di accumulare un capitale di vecchiaia accresciuto, grazie all'introduzione di nuovi contributi supplementari destinati allo scopo (aumento degli accrediti di vecchiaia) che saranno posti a carico sia dei datori di lavoro, sia delle persone assicurate.

Con questa misura, di competenza delle Istituzioni politiche cantonali, viene raggiunto l'obiettivo di permettere alle persone con una carriera completa davanti a sé (40/45 anni di contributi) di non subire praticamente alcuna riduzione della rendita di vecchiaia. In altre parole si intende preservare l'attuale obiettivo di rendita, pari a poco più del 47% dell'ultimo stipendio assicurato circa. La soluzione proposta è frutto delle trattative svolte nella

Messaggio n. 8302 del 12 luglio 2023

primavera del corrente anno tra una delegazione del Consiglio di Stato (composta dai Consiglieri Vitta, Gobbi e dalla consigliera Carobbio, succeduta a Manuele Bertoli all'inizio della nuova legislatura) e le Organizzazioni del personale riconosciute.

La soluzione proposta permette di mantenere le prestazioni erogate da IPCT in una discreta media tra gli Istituti di previdenza di diritto pubblico, rilevando che molti di essi sono in grado di erogare prestazioni più elevate.

Nel contempo, l'Organo supremo dell'Istituto (chiamato Consiglio di amministrazione nel caso di IPCT) ha deciso di adottare delle misure supplementari di propria competenza, per garantire anche alle persone assicurate meno giovani (e dunque senza più un periodo contributivo pari a una carriera completa davanti a sé) di subire una riduzione della rendita sopportabile, quantificata in un massimo del -2%, a condizione che le misure implementate dall'Istituto vengano accompagnate anche dalle misure oggetto del presente messaggio.

Senza le misure contenute nel presente messaggio, invece, le sole misure di competenza degli organi di IPCT permetterebbero di contenere le perdite sulle rendite annue fino a un massimo del -15% circa.

Dunque il presente messaggio non contiene nuove misure aggiuntive di carattere generale per il risanamento di IPCT, bensì misure specifiche a sostegno del livello delle pensioni delle persone assicurate. I due temi non vanno confusi o sovrapposti.

Per un istoriato relativo all'evoluzione generale dell'Istituto rimandiamo ai M 6666 e M 7784 sottoposti la parlamento in tempi diversi a partire dal 2012, e ai relativi rapporti commissionali. La situazione generale dell'Istituto viene in ogni caso monitorata costantemente dagli organi competenti: il cammino di finanziamento, che dovrà portare ad un grado di copertura dell'85% prosegue, pur se lentamente, ed il Perito in materia di previdenza professionale dell'IPCT ne ha attestato la compatibilità con le misure qui presentate. Il cattivo andamento dei mercati finanziari nel 2022, e l'impossibilità pratica di implementare le misure auspiccate con l'evasione del M 7784 da parte del Parlamento cantonale, non hanno finora permesso dei decisi passi in avanti.

2. EVOLUZIONE DEI PARAMETRI TECNICI DAL 2013

Forniamo qui di seguito i dati veramente essenziali sul tema delle aliquote di conversione, partendo dal confronto tra il primo anno dopo il passaggio al primato dei contributi e l'anno 2022, il cui rapporto di gestione revisionato è stato approvato da poco dal CdA di IPCT:

Parametro/dato	2013	2022
Tasso tecnico	3.50%	2.00%
Tavole di mortalità	VZ 2010 periodiche (P 2012)	VZ 2020 generazionali
Aliquota di conversione a 65 anni	6.17%	6.17%

L'aliquota di conversione è il tasso che trasforma il capitale di vecchiaia accumulato al momento del pensionamento in una rendita annua.

Essa dipende pertanto in particolare dalle tavole di mortalità utilizzate (in modo piuttosto intuitivo si capisce che, a parità di capitale, se la speranza di vita aumenta, l'aliquota di conversione deve diminuire) e dal tasso tecnico, che è il tasso di riferimento utilizzato per scontare ad oggi il valore delle prestazioni future (siccome la rendita annua consuma il capitale accumulato poco per volta, bisogna considerare che il capitale rimanente continua a maturare interessi nel tempo, anno dopo anno, e quindi, di nuovo, intuitivamente, se il tasso tecnico scende anche l'aliquota di conversione deve diminuire). Dipendono da questi due parametri (tavole di mortalità e tasso tecnico) anche gli impegni al passivo del bilancio di un istituto di previdenza nei confronti dei suoi assicurati, composti da capitali di previdenza e accantonamenti attuariali. I capitali di previdenza sono suddivisi in capitale degli assicurati attivi (in tal caso, costituito generalmente dai capitali a risparmio, e almeno dalle prestazioni di libero passaggio) e capitale dei beneficiari di rendita.

Più elevato è il tasso tecnico, più bassa risulta essere la riserva matematica necessaria per coprire le pensioni in corso, e viceversa. La diminuzione del tasso tecnico causa un aumento subitaneo degli impegni della Cassa e quindi un peggioramento immediato della situazione di bilancio.

D'altra parte, il tasso tecnico deve essere conforme alle attese di rendimento a lungo termine del patrimonio, non può essere mantenuto artificialmente elevato per ridurre in modo fittizio gli impegni della Cassa verso i beneficiari di prestazioni.

Il tasso di conversione del 6.17% in vigore fin dal 2013 è stato determinato dal tasso tecnico scelto inizialmente. Qui di seguito indichiamo l'evoluzione del tasso tecnico e delle tavole di mortalità utilizzate dal 2013 al 2022, con quella che sarebbe l'aliquota di conversione neutrale in base a tali parametri:

31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
T Mort	VZ2010 P2012	VZ2010 P2012	VZ2010 P2012	VZ2015 P2017	VZ2015 P2017	VZ2015 P2017	VZ2015 P2017	VZ2015 P2017	VZ2020 P2022	VZ2020 G2023
TT	3.50%	3.50%	3.00%	2.25%	2.00%	2.00%	2.00%	1.50%	1.50%	2.00%
TdC neutro a 65	6.17%	6.17%	5.84%	5.31%	5.16%	5.16%	5.16%	4.91%	4.83%	4.86%
TdC usato IPCT a 65	6.17%	6.17%	6.17%	6.17%	6.17%	6.17%	6.17%	6.17%	6.17%	6.17%

Dal 31.12.2020 i tassi di conversione neutri tengono conto di una rendita vedovile in aspettativa del 60% (e non più dei 2/3) e di una percentuale di averi di vecchiaia uomini/donne di 55%/45% (e non più 60%/40%).

Può sorgere legittimamente una domanda, intesa a capire perché, per diversi anni, si è mantenuto – da parte di IPCT - un tasso di conversione superiore a quello neutro, man mano che il tasso tecnico diminuiva a partire dalla fine del 2015: una situazione che, teoricamente, avrebbe portato l'Istituto a realizzare delle perdite strutturali rilevanti al momento di ogni nuovo singolo pensionamento.

La ragione principale va ricercata nella contemporanea esistenza delle misure transitorie ex articolo 24 LIPCT: le persone affiliate prima del 2013 e nate prima del 1963 beneficiano – grazie alla disposizione prevista nella legge e dunque non modificabile dagli organi dell'Istituto – di norme transitorie che permettono il pensionamento secondo il vecchio regime in vigore fino al 2012, le cui pensioni nella quasi totalità dei casi superano quelle calcolate secondo il nuovo piano in primato dei contributi. Dunque qualsiasi intervento

attivo sul tasso di conversione non avrebbe sortito alcun effetto in relazione a questa coorte di persone assicurate, che hanno costituito la quasi totalità dei nuovi pensionati tra il 2013 ed il 2022. Ora questa categoria di assicurati si sta esaurendo progressivamente, e lo sarà praticamente del tutto entro il 2027 (anno in cui i nati nel 1962 avranno compiuto i 65 anni). Inizialmente composta da circa 5'000 persone attive nate principalmente tra il 1948 ed il 1962, a fine 2022 conta solo 850 persone ancora attive nate principalmente tra il 1958 ed il 1962.

Parallelamente aumentano i nuovi pensionati che non beneficiano più delle norme transitorie. A titolo informativo segnaliamo che i nuovi pensionamenti per vecchiaia ammontano complessivamente a circa 400 casi all'anno (con o senza garanzie ex art. 24 LIPCT).

I primi pensionamenti dei nati nel 1963 sono in atto dall'anno 2021 (58 anni d'età per le persone appartenenti a quella classe d'età).

3. LA NECESSITÀ DI RIDURRE I TASSI DI CONVERSIONE

Se, negli anni scorsi, le norme transitorie rendevano di fatto quasi ininfluyente una riduzione precoce dei tassi di conversione, lo stesso non si può più dire ora per i motivi appena esposti, e l'organo supremo di IPCT ha pertanto deciso di intervenire, in quanto il mantenimento di un tasso di conversione pari al 6.17% in presenza di un tasso tecnico del 2% e tavole VZ 2020 generazionali provocherebbe di fatto all'Istituto nel medio termine un'insostenibile costo annuo non finanziato di circa CHF 50 milioni dovuto ai nuovi pensionamenti. Un Istituto di previdenza pubblico, in regime di capitalizzazione parziale, con un cammino di finanziamento da rispettare, non può infatti neppure immaginare di accollarsi ogni anno una perdita strutturale di tale portata.

Nel dibattito pubblico, si manifestano a volte delle parti che vorrebbero spingere l'Istituto a quasi chiudere gli occhi di fronte a questo dato oggettivo, rinunciando ad ogni tipo di intervento. A coloro i quali sostengono questa posizione occorre ricordare che fra gli obiettivi primari stabiliti nella legislazione federale sulla previdenza professionale figura la stabilità degli Istituti di previdenza, che è ritenuta prioritaria rispetto al livello delle prestazioni erogate: pretendere di non fare nulla in presenza di una situazione che matematicamente comporta degli scompensi ad un Istituto di previdenza non è solo inopportuno, ma anche non conforme alla legge.

Allo stesso modo, ma su posizioni diametralmente opposte, si manifestano a volte delle parti che vorrebbero unicamente abbassare i tassi di conversione senza contrapporvi alcuna misura di compensazione. A coloro i quali sostengo questa posizione occorre ricordare che la stragrande maggioranza degli Enti pubblici, così come delle grandi aziende private, in presenza di una riduzione importante dei tassi di conversione ha varato delle misure di compensazione e in particolare ha aumentato i contributi di risparmio, sia a carico degli assicurati che dei datori di lavoro – e spesso il datore di lavoro si è fatto carico di una quota maggioritaria di questo onere supplementare. La stessa riforma LPP 21 su cui saremo presto chiamati a votare a livello federale prevede un aumento dei contributi a carico di entrambe le controparti e delle ulteriori misure di compensazione per chi è più vicino all'età del pensionamento.

Negli ultimi anni trascorsi il Consiglio di amministrazione ha dunque preparato il terreno in vista di questa ineluttabile riduzione:

Messaggio n. 8302 del 12 luglio 2023

- sono stati creati degli accantonamenti per potere finanziare dignitose misure di compensazione, affinché siano sostenibili per la cassa (vedi posizioni “accantonamento tassi di conversione” e “accantonamento misure compensatorie riduzione tassi di conversione” nei rapporti di gestione annuali);
- si è attivato presso lo scrivente Consiglio per tematizzare la necessità di ricorrere anche ad un adattamento dei contributi annui (corrispondente a un medesimo aumento degli accrediti di vecchiaia) per potere raggiungere l'obiettivo di contenere la discesa delle rendite, perché i mezzi a disposizione dell'Istituto sono limitati e permettono interventi di sostegno solo parziali, e perché è pur sempre responsabilità del datore di lavoro cercare di mantenere condizioni di lavoro attrattive per il personale.

Come comunicato dall'IPCT, le decisioni adottate dal CdA della Cassa sono pertanto le seguenti, e verranno formalizzate a breve nel regolamento di previdenza (la riduzione per l'anno 2024 dal 6.17% al 6.05% è già stata formalmente approvata):

- i tassi di conversione non vengono abbassati fino al tasso finale pianificato in un'unica volta, ma su un periodo scalare di otto anni, per non penalizzare troppo le persone ormai prossime al pensionamento. Ecco la tabella completa fornita dall'IPCT che indica, anno per anno, la riduzione dei tassi di conversione:

Anno / Età	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
58	5.30%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.49%	4.41%
59	5.41%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.53%
60	5.52%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.65%
61	5.63%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.77%
62	5.76%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.89%
63	5.89%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	5.01%
64	6.03%	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.13%
65	6.17%	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.25%

La riduzione annuale di 12 punti base (0.12%) permette di evitare la situazione anomala che consisterebbe nell'applicare – ad una singola persona assicurata – un tasso di conversione più basso pur posticipando di un anno il pensionamento, esempio: una persona nata nel 1964 in caso di pensionamento a 60 anni, ossia nel 2024, avrà una pensione calcolata con un tasso di conversione del 5.45%, e se posticipasse di un anno il pensionamento, ossia attendesse di compiere i 61 anni nel 2025, il tasso di conversione applicabile sarebbe sempre il 5.45%. In altre parole un anno di lavoro supplementare avrà sempre un impatto positivo sul livello della pensione conseguita (visto che lo stesso tasso di conversione verrà applicato ad un avere di vecchiaia che in ogni anno successivo sarà sempre più elevato in ragione di un anno supplementare di contributi e di un anno supplementare di interessi sul capitale).

- Come evidenziato in una delle precedenti tabelle, il tasso di conversione finale pianificato non è completamente neutrale, e, una volta a regime, rimarranno comunque dei costi annui di pensionamento residui a carico della cassa, che sono però valutati dall'IPCT e dal suo Perito come sopportabili.

È noto che la legislazione federale, all'art. 14 LPP, prevede un'aliquota di conversione pari al 6.8%, recentemente ridotta al 6% dalle Camere federali nell'ambito della riforma ora sottoposta a referendum popolare federale. È opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 49 LPP, tale aliquota riguarda solo le prestazioni minime legali LPP. IPCT applica invece la previdenza estesa, vale a dire che le prestazioni effettive secondo il regolamento di previdenza RIPCT e la LIPCT sono superiori al minimo legale previsto nella legge federale. Viene pertanto utilizzata un'aliquota di conversione unica, come spesso si usa in queste circostanze. Alcuni istituti di previdenza preferiscono utilizzare due aliquote di conversione separate (una per il minimo legale e una per la parte eccedente tale minimo), ma ciò complica la comprensione dei meccanismi da parte degli assicurati; inoltre il minimo legale è comunque sempre garantito, e figura sui certificati individuali rilasciati annualmente nella posizione definita appunto "avere di vecchiaia LPP".

4. LE MISURE DI COMPETENZA DEL GRAN CONSIGLIO

La LPP, all'art. 50 cpv 2, recita: "Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall'ente di diritto pubblico interessato."

In verità, nel caso della LIPCT, che ha mantenuto nelle competenze dell'ente di diritto pubblico le disposizioni relative ai contributi, alcuni articoli regolano anche alcune prestazioni, ciò che può creare squilibri tra prestazioni e contributi, oltre che non rispondere pienamente alla struttura prevista nel diritto federale ed appena evidenziata.

Ad ogni buon conto, per gli enti previdenziali di diritto pubblico cantonali, la legislazione cantonale si concentra solitamente sui contributi, come ci indica bene anche l'art. 11 della LIPCT. Per quanto riguarda le misure di compensazione legate alla riduzione delle aliquote di conversione, il Consiglio di Stato chiede appunto al Gran Consiglio di intervenire sui contributi ricorrenti annui.

Il ragionamento che sta alla base della proposta è piuttosto semplice: su una carriera completa, l'aumento degli accrediti di vecchiaia del 3% a tutte le età, permetterebbe di neutralizzare gli effetti della riduzione dei tassi di conversione.

Lo si può verificare mettendo a confronto l'obiettivo di rendita, ossia, a parità di salari, la somma degli accrediti di vecchiaia nelle due scale contributive (espressi in % del salario assicurato) moltiplicata per il rispettivo tasso di conversione (applicando in questo modo la cosiddetta "regola d'oro"):

Classi età	Numero di anni	Accrediti scala attuale in %	Totale accrediti In % x durata	Accrediti scala "+3%"	Totale accrediti In % x durata	
20-34	15	13	195	16	240	


Messaggio n. 8302 del 12 luglio 2023

35-44	10	16	160	19	190	
45-54	10	19	190	22	220	
55- AVS	10	22	220	25	250	
Totale			765%		900%	
		6.17*765=>	47.20%	5.25*900=>	47.25%	

Come si può osservare, l'aumento degli accrediti di vecchiaia del 3% permetterebbe di mantenere invariato l'obiettivo di rendita. Da notare che un obiettivo di rendita inferiore al 50% del salario assicurato si situa già di partenza in una fascia medio-bassa. Con il nuovo tasso di conversione a regime, ma senza adattamento dei contributi, l'obiettivo di rendita scenderebbe al 40.16% del salario assicurato, situato nella fascia estremamente bassa, come indicherà il grafico esposto al capitolo successivo.


Il Consiglio di Stato chiede pertanto al Gran Consiglio di modificare l'articolo 11 IPCT, introducendo – mediante un apposito nuovo capoverso – un nuovo contributo destinato espressamente ad aumentare gli accrediti di vecchiaia delle singole persone assicurate. Tale contributo ammonterebbe al 3% dei salari assicurati dal 01.01.2025, cofinanziato dai datori di lavoro e dagli assicurati.

Di seguito mostriamo gli effetti dell'aumento dei contributi del +3% sull'attuale effettivo degli assicurati IPCT tramite due grafici messi a disposizione dalla Cassa (applicando la riduzione graduale dei tassi di conversione al 5.25%), realizzati dal suo Perito in materia di previdenza professionale. Il primo grafico evidenzia quale sarebbe l'effetto sulle rendite di vecchiaia degli attuali assicurati in caso di nessun aumento dei contributi (ogni puntino rappresenta una persona assicurata):



Come si può osservare, la riduzione sarebbe per tutti del -15% (salvo per le classi di età attualmente vicine al pensionamento per le quali la riduzione graduale dei tassi di conversione attenua gli effetti sulla futura pensione).

Il secondo grafico mostra invece quale sarebbe l'effetto sulle rendite di vecchiaia degli attuali assicurati in caso di aumento dei contributi del +3% come proposto nel presente messaggio (ogni puntino rappresenta una persona assicurata):



Si può chiaramente notare l'effetto fondamentale sulle future pensioni dell'aumento dei contributi. Allo stesso tempo si nota la necessità di ulteriori interventi a favore delle fasce di età né giovani né anziane, di cui si dirà più avanti nel presente messaggio.

Per evitare un modello troppo rigido, la proposta concreta prevede di inserire nella legge una forchetta, sia per l'ammontare complessivo del nuovo contributo supplementare, situato tra un minimo dello 0% ed un massimo del +4% dei salari assicurati, sia per la sua ripartizione tra dipendenti e datori di lavoro (tra un minimo del 50% e un massimo del 70% per la parte dipendenti; queste percentuali sono dettate dal fatto che, come si dirà in seguito, si propone di trasferire l'1% di contributo di risanamento a carico dei dipendenti ai datori di lavoro).

La LIPCT contiene finora troppi elementi rigidi, e questa inflessibilità è corresponsabile delle difficoltà, per l'Istituto, di reagire tempestivamente al cambiamento di parametri fondamentali dovuti a fattori macroeconomici o demografici. Con il concetto di forchetta o forbice si vuole evitare di perpetrare questa rigidità almeno su questo nuovo elemento.

La competenza di fissare gli importi esatti all'interno delle forchette proposte viene demandata al Consiglio di Stato, dopo consultazione con gli organi dell'Istituto da un lato, e con le organizzazioni del personale riconosciute dall'altro.

La richiesta di un modello flessibile si giustifica pienamente: se nei prossimi anni si constatasse una spinta al rialzo dei tassi di interesse senza rischio (in particolare le obbligazioni della Confederazione Svizzera) potrebbe essere possibile ridimensionare il nuovo contributo dal +3%, ritenuto corretto ora, ad un più modesto +2% (nel caso l'IPCT ritenesse a un certo punto in futuro che un tasso di conversione ad esempio del 5.50% a

65 anni fosse sostenibile sulla base dei parametri tecnici applicabili). Ma se si tornasse ad una situazione di tassi di interessi negativi, potrebbe essere necessario portare il nuovo contributo dal +3% al massimo della forchetta del +4% (nel caso l'IPCT dovesse essere costretto a ridurre i tassi di conversione ad esempio al 5.00% a 65 anni tenuto conto dei parametri tecnici applicabili).

Nel corso delle recenti trattative con le organizzazioni del personale, che hanno permesso di far maturare la presente proposta, è anche emerso il forte disagio dei dipendenti attivi affiliati ad IPCT per il contributo di risanamento pari all'1% del salario assicurato posto a loro carico (vedi art. 11 cpv. 6 LIPCT). Tale perplessità trova l'accordo del Consiglio di Stato: gli attuali dipendenti attivi non sono in alcun modo all'origine della sotto-copertura e dei bisogni di risanamento dell'Istituto, dovuti essenzialmente al deficit di finanziamento nel vecchio regime in primato delle prestazioni e al deficit di finanziamento delle misure transitorie ex art. 24 LIPCT, per cui non pare equo richiedere loro anche un contributo a fondo perso tramite trattenuta salariale (di fatto già partecipano al risanamento ogni qualvolta IPCT attribuisce agli averi di vecchiaia, anno per anno, un interesse inferiore al rendimento conseguito dal patrimonio, vista la necessità di seguire il cammino di finanziamento). Questo contributo poteva giustificarsi per alcuni anni, quando molti dei nuovi pensionati godevano delle garanzie secondo la norma transitoria e beneficiavano pertanto di pensioni individuali non pienamente finanziate, ma ora che la maggioranza dei nuovi pensionati è viepiù sottoposta al regime ordinario in primato dei contributi questo prelievo non si giustifica più. Il Consiglio di Stato propone pertanto che siano i datori di lavoro ad assumersi in futuro questo contributo di risanamento dell'1% sui salari assicurati, in aggiunta al 2% già previsto finora ex art. 11 cpv. 5 LIPCT (evidentemente non è possibile semplicemente stralciarlo, perché è indispensabile per fare in modo che l'IPCT riesca a rispettare il proprio cammino di finanziamento).

A parziale compensazione, il Consiglio di Stato prevede però che i dipendenti affiliati partecipino concretamente per più della metà al finanziamento del nuovo contributo del +3% destinato ad aumentare gli accrediti di vecchiaia individuali. Il Consiglio di Stato intende fissare la partecipazione dei dipendenti al 60% del nuovo contributo.

Ecco in forma schematica come cambierebbero i contributi a partire dal 01.01.2025:

Contributi ATTUALI	Ordinari	Risanamento (con scadenza nel 2051)	Straordinari (senza scadenza)	Totale	Suddivisione contributi totali	Suddivisione contributi ordinari
Dipendenti	10.50%	1.00%		11.50%	39.5%	47.5%
Datori lavoro DL	11.60%	2.00%	4.00%	17.60%	60.5%	52.5%
TOT	22.10%	3.00%	4.00%	29.10%	100%	100%
Aumento contributi	3.00%	per compensare riduzione tassi di conversione al 5.25%				
<i>di cui a carico dipendenti</i>	<i>60.0%</i>	<i>1.80% (ma nel contempo 1% risanamento passa a carico DL)</i>				
Contributi FUTURI						
Dipendenti	12.30%	0.00%		12.30%	38.3%	49.0%
Datori lavoro	12.80%	3.00%	4.00%	19.80%	61.7%	51.0%
TOT	25.10%	3.00%	4.00%	32.10%	100%	100%

Qui di seguito sono invece visibili, in valore assoluto, i maggiori costi a carico dei datori di lavori suddivisi per categorie:

(CHF mio – valori validi al 31.12.2022)	Stato (LORD)	Docenti comunali (LORD)	Comuni affiliati per convenzione	Altri Enti affiliati per convenzione
Stipendi assicurati (coordinati)	662.5	104.1	40.0	183.8
Contributi annui attuali dei datori di lavoro	116.6	18.3	7.0	32.3
Contributi annui futuri dei datori di lavoro	131.2	20.6	7.9	36.4
Maggiori costi annui dei datori di lavoro	14.6	2.3	0.9	4.0

5. PARAGONE CON ALTRE REALTÀ IN AMBITO PUBBLICO

In questo capitolo presenteremo brevemente alcuni elementi di confronto con altre realtà previdenziali in ambito pubblico, concentrandoci principalmente sui livelli dei tassi di conversione in diminuzione negli ultimi anni e sulle misure di compensazione introdotte in conseguenza. Non ci concentreremo invece sul tema generale del grado di copertura di varie casse, in quanto - nella maggioranza delle realtà - il necessario risanamento è stato affrontato mediante importanti finanziamenti straordinari *ad hoc* ed *una tantum* da parte delle collettività pubbliche, mentre in Ticino si è finora agito preferendo la via dei contributi di risanamento ricorrenti da versare per un periodo di vari decenni, non riuscendo tuttavia sempre ad equilibrare i bisogni di finanziamento dell'Istituto di fronte alle prestazioni impostegli per legge cantonale.

IPCT ha commissionato uno studio di paragone al proprio Perito in materia di previdenza professionale (Libera AG, Zurigo), di cui qui di seguito esponiamo i grafici più significativi fornitici dalla Cassa. Tali grafici mettono a confronto l'IPCT con le casse pensioni dei seguenti enti pubblici/parapubblici (la scelta è stata effettuata in modo casuale, cercando unicamente di garantire una certa rappresentatività di tutta la Svizzera e prendendo a paragone casse pensioni analoghe all'IPCT):

- 1) Città di Lugano;
- 2) Ente Ospedaliero Cantonale;
- 3) Canton Grigioni;
- 4) Canton Lucerna;
- 5) Canton Neuchâtel;
- 6) Canton Vallese;
- 7) Canton Zurigo;
- 8) Confederazione Svizzera.

Sui grafici viene inoltre riportato anche il valore secondo il piano minimo LPP.











L'IPCT appare tre volte nei grafici al fine di poter valutare al meglio gli effetti del presente messaggio:

- 1) l'attuale piano previdenziale, ossia con un tasso di conversione del 6.17% (a 65 anni) e gli attuali contributi;
- 2) l'attuale piano previdenziale, ma con un tasso di conversione del 5.25% (a 65 anni) e gli attuali contributi;

- 3) l'attuale piano previdenziale, ma con un tasso di conversione del 5.25% (a 65 anni) e i contributi (così come gli accrediti di vecchiaia) aumentati del +3% secondo la suddivisione indicata al precedente capitolo.

Riportiamo di seguito la legenda dei piani previdenziali messi a confronto:


Casse pensioni comparate – Logo e abbreviazioni

-  **IPCT:** Istituto di previdenza del Cantone Ticino:
 - **IPCTattuale:** Contributi e tasso di conversione attuali regolamento 1.1.2022 (6.17% a 65 anni)
 - **IPCTattuale5.25%:** Come IPCTattuale, ma con un tasso di conversione del 5.25% a 65 anni
 - **IPCT5.25%:** Come IPCTattuale, ma con un tasso di conversione del 5.25% a 65 anni e con ipotesi che contributi e accrediti di vecchiaia vengano aumentati di +3% (contributi di risanamento 3% e straordinari 4% sono a carico del datore di lavoro). Contributi ordinari del dipendente 12.3% e del datore di lavoro 12.8%
-  **CPdL:** Cassa pensioni di Lugano (2022)
-  **FEOC:** Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (2019/22)
-  **PKGR:** Cassa pensioni dei Grigioni (1.1.2022)
-  **LUPK:** Cassa pensioni canton Lucerna (1.1.2022)
-  **CPCN:** Cassa pensioni canton Neuchâtel (2022)
-  **CPVAL:** Cassa pensioni canton Vallese (1.1.2021)
-  **BVK:** Cassa pensioni canton Zurigo (1.1.2022)
-  **PUBLICA:** Cassa di previdenza della Confederazione (1.1.2021)
-  **LPP:** Legge sulla previdenza professionale per vecchiaia / superstiti / invalidità (1.1.2024)

Di seguito mostriamo il grafico più importante, ossia il confronto delle rendite di vecchiaia a 65 anni, applicando le stesse ipotesi di proiezione per tutte le casse pensioni (ossia aumento salariale annuo dell'1%, interesse annuo sugli averi di vecchiaia dell'1% e nessun aumento dei valori AVS). In particolare vengono mostrati due profili:

- 1) 25 anni, uomo, salario AVS annuo iniziale pari a CHF 60'000 e avere di vecchiaia iniziale pari a CHF 0;
- 2) 40 anni, donna, salario AVS annuo iniziale pari a CHF 90'000 e avere di vecchiaia iniziale pari a CHF 100'000.

In entrambi i casi il grado di occupazione è del 100%.





Riportiamo anche il livello dei tassi di conversione applicabili per i due profili nelle rispettive casse pensioni:

Casse pensioni	♂	♀
§	6.80%	6.80%
■	6.17%	6.17%
■	5.55%	5.55%
■	5.50%	5.72%
■	5.41%	5.41%
■	5.25%	5.25%
■	5.25%	5.25%
■	5.20%	5.20%
■	5.09%	5.09%
■	5.00%	5.15%*
■	4.70%	4.70%
■	4.54%	4.54%

*presupposto

Mostriamo infine i grafici relativi alla suddivisione dei contributi tra dipendenti e datori di lavoro, sia per quanto riguarda i contributi ordinari (quindi senza quelli straordinari e/o di risanamento) che per quelli totali (per il profilo 1):



Risulta in modo evidente che, senza misure di compensazione in forma di aumento dei contributi, le rendite di vecchiaia dei dipendenti pubblici cantonali sarebbero nettamente le peggiori, anche in relazione alle altre due casse pensioni pubbliche/parapubbliche ticinesi più grandi, avvicinandosi addirittura al livello del minimo LPP (a fronte di contributi nettamente più alti del minimo LPP). Perciò, rinunciare a questo aumento dei contributi significa incidere in maniera molto negativa sull'attrattività dell'Ente pubblico cantonale come datore di lavoro, oltre che provocare un comprensibile sentimento di delusione nel personale attuale. Senza contare che, come si può vedere dai grafici precedenti, quanto proposto nel presente messaggio non porta ad alcuna prestazione privilegiata, anzi, permette di rimanere unicamente a malapena in linea con il livello delle pensioni offerte da altri enti pubblici e parapubblici paragonabili all'IPCT.

Inoltre gli ultimi due grafici evidenziano bene come l'attuale suddivisione dei contributi sia molto diversa a dipendenza se si considerano o meno i contributi di risanamento e/o straordinari (di fatto una caratteristica quasi unicamente dell'IPCT). In generale si può dedurre che per quanto concerne i contributi totali l'attuale suddivisione 40% a carico del dipendente e 60% a carico del datore di lavoro circa è molto simile alla maggioranza delle altre casse pensioni prese a paragone (laddove la cassa pensioni della Città di Lugano spicca per la suddivisione contributiva maggiormente a favore dei dipendenti con il 33% e il fondo di previdenza dell'EOC si trova all'opposto con il 50%). Se invece si osservano solo i contributi ordinari si nota come la maggioranza delle altre casse pensioni offra una suddivisione nettamente più attrattiva per il dipendente.

Negli scorsi mesi, sulla stampa specializzata ("Prévoyance Professionnelle Suisse" Nr. 04/23), è stata pubblicata una tabella in cui vengono messi a confronto alcuni parametri di base di casse pubbliche in Svizzera. Per IPCT emergono chiaramente il tasso di conversione eccessivo (nettamente il più alto rispetto alle casse analizzate), ed il basso grado di copertura che perdura anche a causa del pessimo anno 2022 sui mercati finanziari internazionali. L'aliquota di conversione media, tra le casse analizzate, ammonta al 5.34%, dunque perfettamente in linea con il futuro tasso che IPCT intende adottare.

L'ulteriore tabella che segue, pubblicata dalla cassa di previdenza cantonale del Canton Argovia, si concentra unicamente sul tema delle aliquote di conversione ed indica bene come il tema della loro riduzione sia assolutamente d'attualità, e che varie Casse pensioni lo hanno affrontato implementando riduzioni, a volte lineari, a volte scalari.

Messaggio n. 8302 del 12 luglio 2023

Vorsorgeeinrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Weitere Senkungen
Aargauische Pensionskasse*	5,90 %	5,90 %	5,90 %	5,90 %	5,30 %	5,30 %	5,30 %	bis Ende 2023 5,00 %
Basellandschaftliche Pensionskasse**	5,80 %	5,80 %	5,80 %	5,80 %	5,60 %	5,40 %	5,00 %	
Luzerner Pensionskasse	6,15 %	6,15 %	6,15 %	6,15 %	5,20 %	5,20 %	5,20 %	
St.Galler Pensionskasse	6,40 %	6,40 %	6,40 %	6,40 %	5,20 %	5,20 %	5,20 %	
Pensionskasse Thurgau	6,51 %	5,79 %	5,79 %	5,79 %	5,79 %	5,15 %	5,15 %	
BVK Zürich	6,20 %	6,20 %	4,87 %	4,86 %	4,85 %	4,84 %	4,83 %	
Publica	5,65 %	5,65 %	5,65 %	5,65 %	5,09 %	5,09 %	5,09 %	
Credit Suisse Group	6,05 %	6,05 %	5,94 %	5,81 %	5,69 %	5,56 %	5,43 %	bis 2029: 4,23 %
Asga							6,00 %	Linear von 6,00 % auf 5,20 % im 2025***

Insomma, la necessità di ridurre i tassi di conversione e la proposta parallela di prevedere misure di compensazione non tocca certo solo il Canton Ticino. Qui di seguito in una breve tabella indichiamo, a titolo di informazione ed esempio, tre casi recenti che riguardano i seguenti Enti previdenziali: la Cassa della Città di Zurigo (PKZH), quella del Canton Grigioni (PKGR) ed infine quella del Canton Argovia (APK).

Ente di previdenza	PKZH	PKGR	APK
Atti legislativi esaminati	Messaggio Municipale 445/2021	"Heft Nr. 2 2021-22"	messaggio no. 22.296
Evoluzione tasso di conversione	Ridotto al 4.77% dal 2023	Applica un TdC del 4.70% sugli averi di vecchiaia accumulati dopo il 2021, ed un tasso tra il 5.89% (nati nel 1957) ed il 4.70% (nati dal 1967) per gli averi già accumulati entro il 2021	Ridotto in modo scalare dal 5.90% a fine 2015 fino a 5% a fine 2023.
Intervento sui contributi	Situazione precedente: Accrediti di vecchiaia scalari da 12.2% a 29.9% del salario assicurato secondo età; Nuova situazione: Accrediti di vecchiaia scalari da 13.1% a 32.2%	Situazione precedente: Accrediti di vecchiaia scalari da 7% a 22% del salario assicurato secondo età; Nuova situazione: Accrediti di vecchiaia scalari da 14% a 27.5%	Situazione precedente: Accrediti di vecchiaia scalari da 6% a 25.5% del salario assicurato secondo età; Nuova situazione: Accrediti di vecchiaia scalari da 8% a 26.5%
Intervento aggiuntivo con misure a favore delle generazioni di attivi anziani	Accredito di un interesse straordinario sugli averi di vecchiaia, crescente per età, da un minimo del 3.3% fino a 45 anni ad un massimo del 7.8% oltre 60.		Accredito di un interesse straordinario sugli averi di vecchiaia per le persone oltre 50 anni d'età pari a 1.50% a carico del Cantone, ed inoltre varie fasi di accreditamento di interessi straordinari da parte della cassa (2.50% tra 2018 e 2019; 1.25% tra 2022 e 2023; 1.8% tra 2024 e 2026).
Altro		Riduzione deduzione di coordinamento per aumentare i salari	Riduzione deduzione di coordinamento per aumentare i salari

		assicurati a parità di salario lordo AVS	assicurati a parità di salario lordo AVS
--	--	---	---

In conclusione, si può affermare che è prassi diffusa reagire all'ineluttabile necessità di ridurre i tassi di conversione mediante aumenti di contributi (intesi come accrediti di vecchiaia) a carico dei datori di lavoro e degli assicurati, per accrescere i capitali di vecchiaia, e mediante misure straordinarie *una tantum*, a carico soprattutto degli Istituti di previdenza, ma a volte anche dei datori di lavoro, a favore delle generazioni più prossime al pensionamento. Le misure proposte nel presente messaggio rispecchiano le tendenze in atto presso svariati istituti di previdenza pubblici.

6. LE MISURE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI IPCT

Vediamo ora più nel dettaglio le misure di competenza del CdA di IPCT, per le quali, secondo quanto comunicato dalla Cassa, delle decisioni di principio sono già state prese ma che verranno implementate formalmente nel regolamento di previdenza nei prossimi mesi, anche a dipendenza dell'esito del presente Messaggio. In particolare l'attribuzione individuale dei supplementi di avere di vecchiaia potrà essere confermata solo in quel momento, perché in assenza della componente di intervento sui contributi, l'attribuzione individuale andrebbe ricalibrata e ridefinita. Alcune misure, alle quali si è già fatto cenno nei capitoli precedenti, sono strettamente connesse al tema della riduzione dei tassi di conversione, altre sono più legate ad un concetto di ammodernamento del piano previdenziale, per avvicinarlo agli standard del mercato e all'evoluzione della società.

Giova ricordare che il rapporto di gestione 2022 IPCT include i seguenti accantonamenti al passivo del bilancio di IPCT:

- accantonamento per tassi di conversione;
- accantonamento per misure compensatorie in relazione alla riduzione dei tassi di conversione.

In particolare la seconda posizione, come spiega la Cassa nei suoi Rapporti di gestione, è stata finanziata negli anni scorsi, da un lato allocandovi una parte del rendimento conseguito dal patrimonio di IPCT, e dall'altro riducendo gli impegni per le rendite vedovili in aspettativa (per decesso di un pensionato) dal precedente 66.67% della rendita di vecchiaia o invalidità al nuovo 60% (seguendo lo standard del mercato) o al 50% (per i pensionati prima del 2013 o per i beneficiari delle norme transitorie ex art. 24 LIPCT, ossia per coloro che hanno goduto di rendite calcolate secondo il precedente piano in primato delle prestazioni, oggettivamente più alte rispetto a quelle calcolate con il piano in primato dei contributi).

Su questo importante tema, come comunicato dall'IPCT, si è recentemente espresso il Tribunale cantonale delle assicurazioni che, con sentenza del 24 aprile 2023 cresciuta in giudicato, ha ritenuto legittima ed equa la decisione del Consiglio di amministrazione di procedere a tale adattamento delle rendite vedovili in aspettativa.

Di seguito la lista delle misure proposte dal CdA IPCT in autonomia:

- Riduzione scalare del tasso di conversione su un periodo di 8 anni

Al capitolo “necessità di ridurre i tassi di conversione” si è già tematizzata la decisione di ridurre in modo scalare su più anni i tassi di conversione. Una riduzione progressiva, per non penalizzare le persone più prossime al pensionamento, è di fatto già una misura di compensazione, che verrà di fatto coperta dall'accantonamento definito “per tassi di conversione” presente nel bilancio di IPCT.

- Allocazioni individuali per accrescere il capitale di vecchiaia

Come visto in precedenza, l'aumento dei contributi ricorrenti annui del +3% non basta a minimizzare la riduzione delle rendite dei futuri pensionati che non hanno una carriera completa davanti a sé. Il CdA intende pertanto allocare degli accrediti individuali una tantum, con effetto 01.01.2025, a tutte le persone risultanti affiliate a IPCT in data 31.12.2023 contenendo così la riduzione massima delle rendite ad un -2%, onere ritenuto sopportabile dal Perito in materia di previdenza professionale dell'IPCT in virtù dell'accantonamento per misure compensatorie. Tale contributo è finalizzato al sostegno del livello delle pensioni e non verrà pertanto allocato né alle persone che lasciano IPCT prima del pensionamento, né sui capitali prelevati a contanti al momento del pensionamento.

Il costo per non avere alcuna riduzione è invece valutato come non sostenibile in questo momento, visto che richiederebbe ca CHF 100 mio di finanziamenti aggiuntivi di cui l'IPCT non dispone, a meno che l'Ente pubblico cantonale (o l'insieme dei datori di lavoro) finanzino tale onere aggiuntivo, un'ipotesi invero difficile da immaginare nel momento attuale, in cui è richiesta assoluta prudenza nella gestione delle finanze pubbliche cantonali.

- L'introduzione di tre piani assicurativi possibili

La legislazione federale (art. 1d OPP2) prevede la possibilità di offrire ad una stessa collettività assicurata un numero massimo di tre piani previdenziali, nei quali il contributo del datore di lavoro è sempre invariato. Visto che la proposta principale contenuta nel presente messaggio comporta un aumento degli accrediti di vecchiaia (finalizzato ad accrescere il capitale di vecchiaia accumulato), il CdA ha ritenuto di presentare anche un piano privo di aumenti di costi a carico dei dipendenti (con un conseguente minor accumulo di capitale di vecchiaia), ed uno che – all'opposto – contempla aumenti ancora maggiori, destinato alle persone assicurate che desiderano massimizzare i loro contributi personali (e, di conseguenza, anche il capitale di vecchiaia finale accumulato).

A livello di legge, viene quindi proposta una piccola modifica dell'articolo 13 LIPCT con la quale si rende esplicita la facoltà di creare tre piani possibili.

Per quanto concerne le altre possibili modifiche concernenti il piano previdenziale dell'IPCT, le stesse verranno spiegate e comunicate separatamente dalla Cassa nel rispetto delle competenze delle parti.

Si ricorda infine che dal 01.01.2024 sarà anche possibile procedere al prelievo dell'intero capitale (avere di vecchiaia) al momento del pensionamento. Finora era possibile prelevare al massimo il 50% del capitale. Questa misura è già stata implementata nel regolamento.

7. ALTRE MODIFICHE PUNTUALI DI ALCUNI ARTICOLI DELLA LIPCT

Cogliendo l'occasione di questo importante messaggio, che tocca in particolare i già citati articoli 11 e 13 della LIPCT, il Consiglio di Stato, sentito l'Organo supremo di IPCT, sottopone al Gran Consiglio alcune ulteriori modifiche puntuali di alcuni articoli della legge costitutiva dell'Istituto.

I. **Articolo 4** – diritto di disdetta delle convenzioni di affiliazione

Il diritto di disdetta della convenzione di affiliazione non è unilaterale a favore di una sola parte contraente, perché entrambe le parti contraenti possono ovviamente esercitare tale diritto, ad esempio nel caso in cui l'altra parte non dovesse rispettare i contenuti della convenzione. Di conseguenza, per chiarezza, si propone di eliminare la parte di frase esistente che potrebbe far sembrare tale diritto unilaterale.

Si precisa inoltre che il regolamento di liquidazione parziale utilizzato in caso di disdetta è quello in vigore al momento dell'eventuale disdetta, per evitare malintesi, non confondendolo con il momento della stipulazione della convenzione.

Infine, su suggerimento del perito, si prevede la possibilità per il CdA di introdurre ulteriori contributi a carico dei datori di lavoro affiliati per convenzione (dunque non lo Stato o i docenti comunali assoggettati per obbligo in base alla LORD) che si dovessero ritrovare ad avere un rapporto tra assicurati attivi e beneficiari di rendita particolarmente sfavorevole per l'equilibrio dell'Istituto, in particolare nei casi di comunità assicurate chiuse o eccessivamente mature, oppure in cui non viene più garantito un corretto ricambio tra nuove assunzioni e pensionamenti, ad esempio perché i nuovi assunti vengono veicolati verso altri istituti di previdenza o verso altre entità giuridiche controllate, ponendo così a carico di tutti gli assicurati presso IPCT gli oneri per pensionamento generati da specifici enti affiliati.

II. **Articolo 6** – le prestazioni

Secondo il perito questo articolo si scontra (come altri) con l'art. 50 cpv. 2 LPP, secondo cui l'Ente di diritto pubblico può definire solo il finanziamento (o le prestazioni), ma non entrambe. Vista la contemporanea esistenza dell'art. 11 LIPCT sul finanziamento, è palese che l'intenzione principale del legislatore era quella di fissare i contributi.

Pertanto l'art. 6 sulle prestazioni non ha ragione d'essere, tanto più che non contiene nulla di straordinario o transitorio, ma si limita ad elencare le abituali prestazioni della previdenza professionale.

Quale esempio, si può indicare che il Canton Grigioni ha risolto la questione mediante un pratico ed essenziale articolo nella propria legge cantonale:

Art. 9 – Prestazioni

1 Le prestazioni assicurative vengono stabilite dalla Commissione amministrativa

Si propone pertanto di passare ad una formulazione analoga anche nella legge cantonale su IPCT.

III. **Articolo 7** – Eliminazione età massima assicurabile in contrasto con LPP federale

Il progetto "AVS 21" approvato in votazione popolare prevede anche l'adattamento di alcuni articoli della LPP, in particolare a favore della flessibilizzazione dell'età individuale

di pensionamento. In questo senso il nuovo articolo 13 cpv. 2 impone agli istituti di previdenza di accettare in futuro che un assicurato riscuota le prestazioni previdenziali fino a 70 anni, se ancora attivo professionalmente. L'attuale articolo 7 LIPCT impone un'età di pensionamento in modo arbitrario nell'ottica della previdenza: la prosecuzione dell'attività lucrativa o il pensionamento sono disciplinati dal datore di lavoro, per es. nel suo regolamento del personale (vedi LORD nel caso dello Stato), ma non in una legge di previdenza che deve mantenere aperta l'opzione fino a 70 anni secondo il diritto federale. L'articolo 7 può pertanto venire soppresso. L'età di pensionamento minima verrà regolata nel Regolamento dell'IPCT.

IV. **Articolo 8** – il supplemento sostitutivo AVS

Come già detto, l'art. 50 cpv. 2 LPP indica che la legge cantonale (di competenza dell'Ente di diritto pubblico interessato) può regolare i contributi, ed il regolamento di previdenza (di competenza dell'Organo supremo) le prestazioni, o l'inverso, ma non entrambi. L'attuale articolo 8 invece fa proprio questo: tematizza sia l'argomento "contributi", sia l'argomento "prestazioni". Inoltre fa combaciare esattamente la fine del diritto al supplemento sostitutivo con l'inizio dell'erogazione della rendita AVS. A causa della recente modifica AVS 21, vi potrebbero essere alcuni anni in cui ciò non avverrà più in modo esatto, in particolare per le donne, perché il diritto al supplemento sostitutivo potrebbe rimanere calcolato a 64 anni pieni, per poi passare a 65 anni pieni, mentre per alcune classi d'età la rendita AVS sarà erogata a 64 anni più alcuni mesi (3 – 6 – 9 secondo anno di nascita). In buona sostanza, sarà il regolamento a definire i dettagli delle prestazioni, mentre nella legge dovrebbe rimanere il principio dell'esistenza del supplemento sostitutivo ed il relativo finanziamento massimo a carico dei datori di lavoro (che viene riproposto come ora visto che non si ipotizzano modifiche rispetto all'attuale metodo di calcolo).

Si segnala infine che, già oggi, il supplemento sostitutivo esiste solo nel caso del pensionamento per vecchiaia, dunque l'indicazione "supplemento sostitutivo AI" può venire tolta (l'eventuale casistica in cui un beneficiario di una rendita di vecchiaia dovesse percepire una rendita AI viene regolata dal Regolamento di previdenza della Cassa).

V. **Articolo 22** – allegato disposizioni transitorie legge precedente

Tutte le disposizioni transitorie di legge contenute nell'allegato riguardano fattispecie pensionistiche di persone che oggi sono al beneficio della pensione, ed i cui diritti sono pertanto acquisiti in base al diritto federale, oppure che sono già contenute nell'art. 24.

Di conseguenza non ha più senso tramandare nella legge, in forma di allegato, queste vecchie disposizioni e se ne propone pertanto lo stralcio. Fa eccezione, ovviamente, il regime ex art. 24, ma per questo esiste appunto l'apposito articolo, senza rimandi ad allegati esterni.

8. POSSIBILI ULTERIORI ADATTAMENTI IN UN PROSSIMO FUTURO

Recentemente le Camere Federali hanno adottato la riforma della LPP contro la quale è stato lanciato un referendum. A seconda dell'esito, sarà necessario/opportuno intervenire nuovamente sulla LIPCT per i conseguenti adattamenti di natura tecnica, come ad esempio l'allineamento dell'importo della deduzione di coordinamento al diritto federale, o introducendo una riflessione sul passaggio ad un sistema di contributi prelevati in funzione dell'età, coerentemente con la scala degli accrediti di vecchiaia, sostituendo il sistema

lineare attuale. Modifiche che verrebbero implementate in modo da essere complessivamente neutrali dal profilo dei costi per lo Stato ed i datori di lavoro affiliati.

9. EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Nel corso degli ultimi mesi vari atti parlamentari sono stati presentati sul tema delle pensioni e dell'Istituto di previdenza. Con la presentazione del presente messaggio il Consiglio di Stato ritiene di evadere quelli strettamente connessi al tema del livello delle pensioni, mentre seguiranno un percorso separato quelli che tematizzano altri argomenti (come la IE che invita a riconsiderare gli oneri di finanziamento per la futura riserva di contributi del datore di lavoro da CHF 700 mio o quella che chiede di implementare nella legge il principio di un'accresciuta attenzione alla sostenibilità ESG in materia di investimenti). Qui di seguito la lista degli atti evasi ed un breve commento per ciascuno di essi:

- I. Iniziativa parlamentare del 19 settembre 2022 presentata nella forma elaborata da R. Ghisletta e cofirmatari per la Modifica della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT) del 6 novembre 2012 (Mantenimento del livello delle pensioni di vecchiaia fissato nel 2013 e adattamento al carovita delle pensioni in primato di contributi senza garanzie)

Nel presente messaggio abbiamo menzionato la recente sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni sul tema della riduzione delle rendite vedovili in aspettativa. Questa misura ha permesso una migliore simmetria dei sacrifici tra gli assicurati secondo vecchio regime in primato delle prestazioni (LCPDS e art. 24 IPCT) e nuovi assicurati secondo piano in primato dei contributi.

L'atto parlamentare chiede ai datori di lavoro di versare dei contributi straordinari per tornare al vecchio calcolo delle rendite vedovili. Visto che le risorse pubbliche sono limitate, si ritiene più equo introdurre i nuovi contributi oggetto di questo messaggio per accrescere i capitali di vecchiaia di tutti gli assicurati attivi, mitigando così gli effetti negativi della riduzione dei tassi di conversione, piuttosto che dare seguito alla richiesta degli iniziativaisti. Capitali di vecchiaia più alti al momento del pensionamento hanno un impatto positivo anche sulle future rendite vedovili a favore dei superstiti di chi oggi è attivo.

La seconda richiesta relativa al rincaro può essere letta come un'invasione di campo della legge cantonale sul tema delle prestazioni (il rincaro sulle rendite ne fa parte), cosa non ammessa dalla legislazione federale secondo il già citato art. 50 cpv. 2 della LPP. Inoltre l'art. 36 cpv. 2 affida chiaramente all'Organo supremo il compito di pronunciarsi sul rincaro nei limiti delle possibilità finanziarie dell'Istituto di previdenza, senza automatismi.

Il Consiglio di Stato invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l'atto parlamentare.

- II. Iniziativa parlamentare del 19 settembre 2022 presentata nella forma elaborata da M. Pronzini e cofirmatari per la modifica dell'art. 13 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Nessuna riduzione del tasso di conversione delle rendite IPCT)

L'atto parlamentare chiede di inserire esplicitamente nella legge cantonale l'importo dell'aliquota di conversione, che andrebbe fissato nel valore 6.17%.

Di nuovo, anche questa proposta viola la LPP, ed in particolare il suo articolo 50 cpv. 2 nel quale si ricorda che, nel caso di un Istituto di diritto pubblico, l'ente di diritto pubblico interessato (in questo caso il Canton Ticino mediante legge cantonale) può fissare le prestazioni o i contributi, ma non entrambi (l'altra delle due disposizioni va fissata nel regolamento di previdenza). La proposta infatti fissa una prestazione, quando lo spirito della LIPCT è chiaramente orientato alla fissazione dei contributi (vedi articolo 11).

A livello teorico la proposta potrebbe reggere in presenza di una disposizione di abolizione, dalla LIPCT, di ogni norma relativa al finanziamento, ma un tale scenario non è per nulla realistico.

Nel merito della proposta, il presente messaggio illustra chiaramente l'insostenibilità a termine del tasso proposto, per cui non si ritiene necessario dilungarsi in ulteriori motivazioni.

Il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere l'atto parlamentare.

- III. Iniziativa parlamentare del 30 maggio 2022 presentata nella forma elaborata da M. Pronzini e cofirmatari per la modifica dell'art. 12 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Adeguare le pensioni all'inflazione),

L'atto parlamentare chiede di sopprimere il cpv. 1 dell'art 12 della LIPCT, che sospende il rincarato delle pensioni fino al raggiungimento di un rincarato complessivo del 15% rispetto all'anno di entrata in vigore della LIPCT.

Questa misura fa parte di una sorta di simmetria dei sacrifici che si imponeva al momento di passare al primato dei contributi adottando la LIPCT. Visto che le pensioni ai sensi della vecchia LCPDS e delle norme transitorie ex art. 24 LIPCT, oggettivamente più alte di quelle calcolate secondo l'attuale piano in primato dei contributi, non erano pienamente finanziate, si è ritenuto di almeno fare partecipare indirettamente anche le persone pensionate secondo i vecchi regimi ai costi generati all'Istituto dalle loro pensioni, bloccando l'attribuzione del rincarato fino a che lo stesso non raggiungerà il 15% complessivo. Una misura equilibrata, da un lato perché ad oggi si è registrato un rincarato di appena circa il 4% rispetto al novembre 2012, e dunque finora l'incidenza di questa misura è stata assai modesta, e dall'altro perché la parte delle rendite secondo vecchio regime non adeguatamente finanziata era mediamente superiore al 15% oggetto del blocco e quindi il risultato finale rimarrà comunque favorevole a questa coorte di pensionati.

Per le (finora poche) persone assicurate in regime di primato dei contributi e già pensionate (anche i nati dal 1963 hanno ormai diritto al prepensionamento dal 2021), ricordiamo che il tasso di conversione equivalente al 6.17% a 65 anni utilizzato finora per il calcolo delle loro pensioni non era neutrale, e pertanto anche nel loro caso le rendite erogate risultano avere un certo margine favorevole, che non impone un immediato adattamento al rincarato. La seconda proposta della IE chiede di fare finanziare interamente ai datori di lavoro il contributo aggiuntivo da prelevare presso gli attivi per finanziare il rincarato.

Il presente messaggio contempla un impegno non indifferente dei datori di lavoro a favore dell'aumento degli accrediti di vecchiaia per le persone attive: non pare possibile, nell'odierna situazione finanziariamente delicata, aggiungere oneri ulteriori a carico degli stessi.

Il Consiglio di Stato invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l'atto parlamentare, evidenziando come il tema del rincaro andrà ripreso in futuro, quando la soglia del 15% che frena l'adeguamento delle rendite in corso sarà vicina al superamento.

- IV. Iniziativa parlamentare del 2 maggio 2022 presentata nella forma elaborata da M. Pronzini e cofirmatari per la modifica dell'art. 8 della Legge sull'Istituto di previdenza del Canton Ticino (Per un miglioramento del supplemento sostitutivo AVS/AI)

L'atto parlamentare chiede di modificare l'art. 8 IPCT per aumentare il livello del supplemento sostitutivo AVS fino all'importo della rendita AVS semplice massima (attualmente è previsto l'80% di tale importo) di prevedere un finanziamento a carico dei datori di lavoro pari ai $\frac{3}{4}$ del suo costo (attualmente il riparto dei costi tra le parti è variabile e la quota a carico del datore di lavoro cresce al diminuire del salario dell'assicurato, fino ad un massimo pari all'intero costo di finanziamento per salari modesti).

Di nuovo si pone il tema evidenziato più volte dell'incongruenza rispetto all'art. 50 cpv. 2 LPP di tutte le normative cantonali che tendono ad introdurre prescrizioni vincolanti sia per le prestazioni, sia per i finanziamenti, mentre le competenze vanno disgiunte tra ente pubblico e Organo supremo dell'Istituto di previdenza.

Il Consiglio di Stato ritiene poco opportuno potenziare questa prestazione nel senso auspicato dagli iniziativaisti, poiché ciò provocherebbe un aumento dei costi per i datori di lavoro in un periodo delicato per le finanze pubbliche, in particolare quelle cantonali. Il Consiglio di Stato invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l'atto parlamentare, mantenendo inalterato il modello attuale.

- V. Iniziativa parlamentare del 2 maggio 2022 presentata nella forma elaborata da M. Pronzini e cofirmatari per la modifica dell'art. 11 della Legge sull'Istituto di previdenza del Canton Ticino (Per un riequilibrio dei premi della Cassa pensione)

L'atto parlamentare chiede una modifica dell'art. 11 LIPCT al fine di incrementare del 3% i contributi complessivi, ponendo questo aumento totalmente a carico dei datori di lavoro. Chiede inoltre di sopprimere l'attuale cpv. 6 che prevede un contributo di risanamento pari all'1% a carico degli assicurati.

Il presente messaggio illustra ampiamente la proposta governativa, maturata anche al tavolo delle trattative con le organizzazioni del personale riconosciute.

Di fatto il messaggio accoglie parzialmente l'iniziativa, visto che propone la soppressione del contributo di risanamento a carico dei dipendenti (trasferendolo ai datori di lavoro) e che propone un aumento di contributi all'interno di una forchetta minima e massima nella quale figura anche il +3% indicato dagli iniziativaisti.

10. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO E CONSEGUENZE PER I COMUNI

Nel piano finanziario del conto di gestione corrente il Consiglio di Stato ha previsto un impegno finanziario di 12.5 milioni di franchi per quanto concerne il tema generale del risanamento dell'IPCT.

Messaggio n. 8302 del 12 luglio 2023

La riforma proposta con questo messaggio comporta per il Cantone un onere lievemente maggiore di 14.6 milioni di franchi, mentre per i Comuni l'onere è quantificato a 3.2 milioni di franchi. Per quanto riguarda gli altri enti affiliati per convenzione con l'IPCT, l'onere è di 4 milioni di franchi. Questi importi sono stati calcolati sulla base degli ultimi dati disponibili, ossia al 31.12.2022.

11. BREVE TABELLA SINOTTICA DI CONFRONTO TRA VECCHIO TESTO E NUOVO TESTO DEGLI ARTICOLI DI LEGGE MODIFICATI

NB: vengono illustrati dapprima gli articoli 11 e 13 che sono il cuore della presente proposta legislativa, gli altri articoli in seguito.

Art. 11 Contributi ordinari, straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione - versione attuale	Art. 11 nuova versione
<p>1L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.</p> <p>2Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l'11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.</p> <p>3Il contributo straordinario è del 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.</p> <p>4Per gli assicurati con meno di 20 anni sono prelevati solo i premi per l'assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, pari allo 0.9% dello stipendio assicurato per gli assicurati e allo 1.3% per i datori di lavoro.</p> <p>5Il contributo di risanamento sullo stipendio assicurato a carico dei datori di lavoro corrisponde al 2% degli stipendi assicurati ed è versato dall'entrata in vigore della legge e fino al 31.12.2051.</p> <p>6Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all'1% dello stipendio assicurato. Il contributo di risanamento non viene considerato nei contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993.</p> <p>7L'Istituto di previdenza preleva i contributi sino al compimento dei 65 anni di età degli assicurati.</p>	<p>1L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.</p> <p>2Il contributo ordinario totale è pari al 22.1% dello stipendio assicurato, di cui l'11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.</p> <p>3 Per gli assicurati con meno di 20 anni d'età, che ancora non pagano contributi per la pensione di vecchiaia, è prelevato un contributo pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico dei datori di lavoro e 0.9% a carico degli assicurati.</p> <p>4 Il contributo straordinario ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.</p> <p>5 Il contributo di risanamento ammonta al 3% dello stipendio assicurato, è a carico dei datori di lavoro e viene prelevato fino al 31 dicembre 2051.</p> <p>6 In aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv. 2 può venire prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4% dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di Stato, su proposta dell'organo supremo dell'Istituto, ha la competenza di fissare l'ammontare effettivo del contributo supplementare all'interno della forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%.</p>

Messaggio n. 8302 del 12 luglio 2023

	7 ABROGATO
<p>Breve commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cpv 1 e 2 nessuna modifica (ma qui ripresi perché utili alla comprensione generale della proposta) - cpv 3 e 4 puro riordino formale - cpv 5 illustra l'assunzione da parte dei datori di lavoro dell'intero contributo di risanamento fissato nella legge nel 2012 (di conseguenza il vecchio cpv 6 relativo alla quota parte dei dipendenti decade) - nuovo cpv 6 regola il nuovo contributo atto ad aumentare degli accrediti di vecchiaia quale misura di compensazione per la riduzione delle aliquote di conversione ed esplicita il concetto di forchetta (tra un minimo ed un massimo) sia per la percentuale del contributo stesso, sia per il riparto del suo finanziamento tra datore di lavoro e dipendenti assicurati - cpv 7 soppresso perché, nello spirito della recente riforma AVS 21 che tocca anche alcuni articoli della LPP intesi a garantire maggiore flessibilità nell'età termine, non si vuole più impedire la possibilità di versare contributi anche agli assicurati che dovessero conseguire un reddito del lavoro dopo i 65 anni, sempre che il datore di lavoro conceda loro questa possibilità (non occorre confondere le regole della previdenza con le regole del rapporto di lavoro). 	

Art. 13 Piano assicurativo versione attuale	Art. 13 nuova versione
L'Istituto di previdenza applica un piano assicurativo in primato dei contributi per tutti gli assicurati.	Ai sensi dell'art. 1d dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2), l'Istituto di previdenza può proporre fino a tre piani di previdenza in primato dei contributi per le prestazioni di vecchiaia.
<p>Breve commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si esplicita, con chiaro rimando al diritto federale, il principio per cui il regolamento di previdenza offrirà in futuro tre piani previdenziali con tre diverse percentuali di contributi a carico dei dipendenti assicurati. 	

Art. 4 cpv 3 e cpv 4 Datori di lavoro affiliati e persone assicurate - versione attuale	Art. 4 nuova versione
3 In caso di disdetta della convenzione di affiliazione da parte del datore di lavoro esterno è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell'Istituto di previdenza.	3 In caso di disdetta della convenzione di affiliazione, è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell'Istituto di previdenza in vigore.
4 Le modalità relative all'affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinate dall'Istituto di previdenza.	4 Le modalità relative all'affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinate dall'Istituto di previdenza, che può prevedere un contributo di risanamento aggiuntivo a loro carico nel caso in cui il rapporto tra i loro assicurati attivi ed i loro beneficiari di rendita risultasse più sfavorevole rispetto a quello globale dell'Istituto.
<p>Breve commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al cpv 3: il diritto di disdetta di una convenzione è per definizione bilaterale e non unilaterale, l'attuale formulazione non è pertanto corretta. Si precisa inoltre la validità del regolamento di liquidazione parziale. - Al cpv 4: l'aggiunta è intesa a tutelare l'Istituto ad esempio nel caso di travasi, non dichiarati esplicitamente, di assicurati attivi verso altre soluzioni previdenziali con il mantenimento presso IPCT di comunità senza ricambio generazionale sufficiente e dunque squilibrate. 	

Messaggio n. 8302 del 12 luglio 2023

--

Art. 6 Prestazioni - versione attuale	Art. 6 nuova versione
Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono: a) la pensione di vecchiaia; b) la pensione per collocamento a riposo anticipato; c) la pensione di invalidità; d) la pensione ai superstiti; e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI; f) la prestazione di libero passaggio; g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12; h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni; i) la ripartizione della quota di libero passaggio in caso di divorzio; l) il capitale di decesso	Le prestazioni vengono stabilite nel regolamento di previdenza emanato dall'organo supremo.
Breve commento: - Si tratta di applicare correttamente l'art. 50 cpv. 2 della LPP: "Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle prestazioni <u>o</u> quelle sul finanziamento possono essere emanate dall'ente di diritto pubblico interessato" (ma non entrambe). La LIPCT si occupa delle disposizioni sul finanziamento, dunque sarà il regolamento di previdenza ad occuparsi delle prestazioni.	

Art. 7 Età del pensionamento - versione attuale	Art. 7 nuova versione
1L'età di pensionamento è stabilita secondo le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. 2Le stesse disposizioni si applicano per analogia ai dipendenti affiliati all'Istituto di previdenza secondo l'art. 4 cpv. 2.	ABROGATO
Breve commento: - Abrogato perché, nello spirito della recente riforma AVS 21 che tocca anche alcuni articoli della LPP intesi a garantire maggiore flessibilità nell'età termine, non si vuole più impedire la possibilità di versare contributi anche agli assicurati che dovessero conseguire un reddito del lavoro dopo i 65 anni, sempre che il datore di lavoro conceda loro questa possibilità (non occorre confondere le regole della previdenza con le regole del rapporto di lavoro). L'età minima di pensionamento ammessa verrà disciplinata nel Regolamento di previdenza dell'IPCT.	

Art. 8 Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI - versione attuale	Art. 8 Supplemento sostitutivo della rendita AVS - nuova versione
1 I beneficiari della pensione ricevono il supplemento sostitutivo AVS/AI fin tanto che non	1 L'Istituto di previdenza prevede, per i beneficiari di una pensione di vecchiaia maturata prima del

Messaggio n. 8302 del 12 luglio 2023

<p>percepiscono una rendita AVS/AI. Il supplemento sostitutivo AVS/AI è pari all'80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.</p> <p>2 Il supplemento sostitutivo AVS/AI è finanziato dall'assicurato e dai datori di lavoro.</p> <p>3 Le modalità di calcolo e di ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati sono disciplinate dal regolamento di previdenza dell'Istituto.</p>	<p>raggiungimento dell'età di riferimento AVS, un supplemento sostitutivo temporaneo della rendita AVS.</p> <p>2 Il supplemento sostitutivo è finanziato dall'assicurato e dai datori di lavoro. Il contributo dei datori di lavoro ammonta al massimo all'importo necessario a finanziare un supplemento sostitutivo AVS temporaneo pari all'80% della rendita AVS massima.</p> <p>3 La ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati, così come tutti gli altri aspetti operativi sono disciplinati dal regolamento di previdenza dell'Istituto.</p>
<p>Breve commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adattare l'articolo alla disposizione generale dell'art. 50 cpv. 2 della LPP che impone di separare le competenze sui contributi rispetto alle competenze sulle prestazioni: la legge cantonale deve limitarsi ad introdurre il principio dell'esistenza del supplemento sostitutivo (non obbligatorio ai sensi della LPP) e del contributo massimo a carico dei datori di lavoro (di fatto invariato rispetto all'attuale formulazione). 	

<p>Art. 22 Abrogazione - versione attuale</p>	<p>Art. 22 nuova versione</p>
<p>La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata. Rimangono in vigore a tempo indeterminato le disposizioni transitorie di suddetta legge riportate nell'Allegato.</p>	<p>La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata.</p>
<p>Breve commento: tutte le disposizioni transitorie contenute nell'Allegato riguardano regimi pensionistici di persone nel frattempo al beneficio della pensione (o decedute da tempo), i cui diritti sono pertanto acquisiti in base al diritto federale (indicazione implicita da art. 65d cpv. 3 al b della LPP), oppure che sono già contenute nell'art. 24. Non vi è pertanto più alcuna necessità di mantenere nella legge queste prescrizioni e se ne propone quindi lo stralcio.</p>	

12. CONCLUSIONI

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad accogliere il disegno di legge annesso al messaggio.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Messaggio n. 8302 del 12 luglio 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnaldo Coduri

Disegno di

Legge
sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
(LIPCT)
Modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8302 del 12 luglio 2023,

decreta:

I

La legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 (LIPCT) è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 e 4

³In caso di disdetta della convenzione di affiliazione, è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell'Istituto di previdenza in vigore.

⁴Le modalità relative all'affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinate dall'Istituto di previdenza, che può prevedere un contributo di risanamento aggiuntivo a loro carico nel caso in cui il rapporto tra i loro assicurati attivi ed i loro beneficiari di rendita risultasse più sfavorevole rispetto a quello globale dell'Istituto.

Prestazioni

Art. 6

Le prestazioni vengono stabilite nel regolamento di previdenza emanato dall'organo supremo.

Art. 7

abrogato

Supplemento sostitutivo della rendita AVS

Art. 8

¹L'Istituto di previdenza prevede, per i beneficiari di una pensione di vecchiaia maturata prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, un supplemento sostitutivo temporaneo della rendita AVS.

²Il supplemento sostitutivo è finanziato dall'assicurato e dai datori di lavoro. Il contributo dei datori di lavoro ammonta al massimo all'importo necessario a finanziare un supplemento sostitutivo AVS temporaneo pari all'80% della rendita AVS massima.

³La ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati, così come tutti gli altri aspetti operativi sono disciplinati dal regolamento di previdenza dell'Istituto.

Art. 11 cpv. 3, 4, 5, 6 e 7

³Per gli assicurati con meno di 20 anni d'età, che ancora non pagano contributi per la pensione di vecchiaia, è prelevato un contributo pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico dei datori di lavoro e 0.9% a carico degli assicurati.

⁴Il contributo straordinario ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.

⁵Il contributo di risanamento ammonta al 3% dello stipendio assicurato, è a carico dei datori di lavoro e viene prelevato fino al 31 dicembre 2051.

⁶In aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv. 2 può venire prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4% dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di Stato, su proposta dell'organo supremo dell'Istituto, ha la competenza di fissare l'ammontare effettivo del contributo supplementare all'interno della forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%.

⁷*abrogato*

Piano assicurativo**Art. 13**

Ai sensi dell'art. 1d dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2), l'Istituto di previdenza può proporre fino a tre piani di previdenza in primato dei contributi per le prestazioni di vecchiaia.

Abrogazione**Art. 22**

La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata.

Allegato

abrogato

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2025.